

Strasburgo, 13.12.2016  
COM(2016) 815 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

*Proposta di*

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di  
sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di  
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004**

**(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)**

{SWD(2016) 460 final}

{SWD(2016) 461 final}

1. L'allegato I è così modificato:
  - a) la parte I è così modificata:
    - i. la sezione "SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:

"SLOVACCHIA

Prestazioni relative agli assegni alimentari di sostituzione (versamento degli assegni alimentari) a norma della legge n. 452/2004 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche ed integrazioni nella legge sulla famiglia n. 36/2005, modificata e integrata dai regolamenti successivi";
    - ii. la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:

"SVEZIA

Alimenti (capi 17-19 del codice dell'assicurazione sociale)";
  - b) la parte II è così modificata:
    - i. la sezione "UNGHERIA" è soppressa;
    - ii. la sezione "ROMANIA" è soppressa;
    - iii. dopo la sezione "FINLANDIA" è aggiunta una nuova sezione con il seguente contenuto:

"SVEZIA

Assegno di adozione [capo 21 del codice dell'assicurazione sociale (2001:110)]".
2. Nell'allegato II, la sezione "SPAGNA-PORTOGALLO" è soppressa.
3. Nell'allegato III, le sezioni "ESTONIA", "SPAGNA", "CROAZIA", "ITALIA", "LITUANIA", "UNGHERIA", "PAESI BASSI", "FINLANDIA" e "SVEZIA" sono soppresse.
4. L'allegato IV è così modificato:
  - a) dopo "GERMANIA" è inserita la sezione "ESTONIA";
  - b) dopo "CIPRO" è inserita la sezione "LITUANIA";
  - c) dopo "UNGHERIA" è inserita la sezione "MALTA";
  - d) dopo "POLONIA" è inserita la sezione "PORTOGALLO";
  - e) dopo "PORTOGALLO" è inserita la sezione "ROMANIA";
  - f) dopo "SLOVENIA" è inserita la sezione "SLOVACCHIA";
  - g) dopo "SLOVACCHIA" è inserita la sezione "FINLANDIA";
  - h) dopo "SVEZIA" è inserita la sezione "REGNO UNITO".
5. L'allegato X è così modificato:
  - a) la sezione "REPUBBLICA CECA" è soppressa;
  - b) nella sezione "GERMANIA", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, in conformità al libro II del codice sociale).";

c) nella sezione "ESTONIA":

iv. la lettera a) è soppressa;

v. alla lettera b), il segno d'interpunzione "." è sostituito da ";" ed è aggiunta una nuova lettera:

"c) spese funerarie (legge statale sulle spese funerarie dell'8 novembre 2000).";

d) nella sezione "UNGHERIA", alla lettera b), il segno d'interpunzione ";" è sostituito da "." e la lettera c) è soppressa;

e) dopo la sezione "PORTOGALLO" è inserita la seguente sezione "ROMANIA":

"ROMANIA

Assegno sociale per i pensionati (ordinanza governativa urgente n. 6/2009 che stabilisce la pensione sociale minima garantita, approvata con legge n. 196/2009).";

f) la sezione "SLOVENIA" è soppressa;

g) la sezione "SVEZIA" è sostituita dalla seguente:

"SVEZIA

a) Supplemento abitativo per i pensionati (capi 99-103 del codice dell'assicurazione sociale);

b) assegni di sussistenza per le persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale).";

h) nella sezione "REGNO UNITO", il segno d'interpunzione "." alla fine della lettera e) è sostituito da ";" ed è aggiunta la lettera seguente:

"f) componente "mobilità" dell'assegno per l'indipendenza personale (*Personal Independence Payment* - PIP) (nella legislazione della Gran Bretagna, parte 4 della legge di riforma del sistema di welfare 2012 e nella legislazione dell'Irlanda del Nord, parte 5 della riforma del welfare (Irlanda del Nord) 2015 [S.I. 2015/2006 (N.I. 1)].".

6. L'allegato XI è così modificato:

a) nella sezione "REPUBBLICA CECA", il comma esistente diventa punto "1" e dopo di esso è aggiunto un nuovo punto con il seguente contenuto:

"2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione [articolo 106 *bis*, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensionistica].";

b) nella sezione "GERMANIA", il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume V del codice sociale (*Sozialgesetzbuch V*), dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume VII del codice sociale (*Sozialgesetzbuch VII*) e dell'articolo 24 *decies*, del volume V del codice sociale (*Sozialgesetzbuch V*), agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita. Ai fini della concessione delle prestazioni di congedo parentale a norma della *Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz* (BEEG) (legge federale sull'indennità parentale e il congedo parentale) alle persone residenti in un altro Stato membro, l'istituzione tedesca competente per le prestazioni di congedo parentale calcola il reddito mensile medio percepito a norma degli articoli da 2 *quater* a 2 *septies* della legge, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se la persona fosse residente in Germania. In tal modo, se lo scaglione d'imposta IV è applicabile ai sensi dell'articolo 2 *sexies*, paragrafo 3, seconda frase, della BEEG in quanto il beneficiario non è stato classificato in alcun scaglione d'imposta durante il periodo di valutazione, egli può richiedere che le prestazioni di congedo parentale siano valutate in base al reddito netto effettivo tassato nello Stato membro di residenza.";

- c) nella sezione "ESTONIA", il comma esistente diventa punto "1" ed è aggiunto un nuovo punto 2:

"2. Ai fini del calcolo della prestazione prorata di invalidità in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, i periodi di residenza trascorsi in Estonia saranno presi in considerazione a partire dall'età di 16 anni fino al verificarsi dell'invalidità.";

- d) nella sezione "PAESI BASSI", al punto 1, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

"f *bis*. Le persone di cui all'articolo 69, paragrafo 1, della *Zorgverzekeringswet* (legge sull'assicurazione malattia), che l'ultimo giorno del mese precedente quello del compimento del 65° anno di età stiano percependo una pensione o un'indennità assimilabile, in base alla lettera f) della presente sezione, ad esempio una pensione pagabile a norma della legislazione olandese, sono considerate richiedenti di pensione ai fini dell'articolo 22 del presente regolamento fino al raggiungimento dell'età pensionabile di cui all'articolo 7 *bis* dell'*Algemene Ouderdomswet* (legge sull'assicurazione generale vecchiaia).";

- e) dopo la sezione "AUSTRIA" è inserita la seguente sezione "SLOVACCHIA":

"SLOVACCHIA

Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione slovacca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica slovacca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione

della federazione [articolo 69 ter, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 461/2003 sull'assicurazione pensionistica].";

f) nella sezione "SVEZIA":

vi. i punti 1 e 2 sono soppressi;

vii. al punto 3, la dicitura "(legge 2000/798)" è sostituita dalla seguente:

"(capo 6 della legge sull'attuazione del codice dell'assicurazione sociale riguardante i capitoli da 53 a 74)";

viii. al punto 4:

– nella frase introduttiva, il riferimento al "capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni)" è sostituito da "capo 34 del codice dell'assicurazione sociale";

– alla lettera b), il riferimento al "capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata" è sostituito da "capo 34, sezioni 3, 10 e 11, della legge sopra citata" e il riferimento alla "legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674)" è sostituito da "capo 59 del codice dell'assicurazione sociale";

ix. al punto 5, lettera a), il riferimento alla "(legge 2000/461)" è sostituito da "(capo 82 del codice dell'assicurazione sociale)";

g) nella sezione "REGNO UNITO":

x. i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona che ha raggiunto l'età pensionabile prima del 6 aprile 2016 possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell'ex coniuge o convivente registrato sono presi in considerazione come contributi personali; o

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge, dal convivente registrato, dall'ex coniuge o dall'ex convivente registrato, purché in entrambi i casi il coniuge o convivente registrato o l'ex coniuge o convivente registrato sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

i) il coniuge, il convivente registrato, l'ex coniuge o l'ex convivente registrato se la richiesta è presentata da:

– una persona coniugata o un convivente registrato, o

– una persona il cui matrimonio o la cui unione civile è cessato/a per cause diverse dalla morte del coniuge o del convivente registrato; o

ii) l'ex coniuge o convivente registrato, se la richiesta è presentata da:

- una vedova, un vedovo o un convivente registrato che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o
- una vedova il cui marito è deceduto prima del 9 aprile 2001 che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non aveva diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per "pensione di vedova connessa con l'età" si intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del *Social Security Contributions and Benefits Act 1992* (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

Tale paragrafo non si applica alle persone che hanno raggiunto l'età pensionabile il 6 aprile 2016 o in una data successiva.

2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti, al sussidio di sussistenza in caso di disabilità e all'assegno di invalidità (*Personal Independence Payment - PIP*), è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.";

xi. il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (*Social Security contributions and Benefits Act*) del 1992 e della parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o delle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

- i) prestazioni di malattia in denaro, un salario o una retribuzione, o
- ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V, del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro,

come se si trattasse di periodi, a seconda dei casi, di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (*Social Security Contributions and Benefits Act 1992*), di indennità di integrazione salariale e di sostegno (fase di valutazione), erogate in conformità alla parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007 o alle corrispondenti disposizioni dell'Irlanda del Nord.

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito."

7. Dopo l'allegato XI, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO XII

**PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA DI LUNGO PERIODO IN DENARO  
EROGATE IN DEROGA AL CAPITOLO 1 *BIS*, ARTICOLO 35 *BIS*,  
PARAGRAFO 1**

(Articolo 35 *bis*, paragrafo 3)";

"ALLEGATO XIII

**PRESTAZIONI FAMILIARI IN DENARO DESTINATE A SOSTITUIRE IL  
REDDITO DURANTE I PERIODI DEDICATI ALL'EDUCAZIONE DEI  
FIGLI**

(Articolo 68 *ter*)".

**Parte I Prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i  
periodi dedicati all'educazione dei figli**

(Articolo 68 *ter*, paragrafo 1)

**Parte II Stati membri che erogano integralmente le prestazioni familiari di cui  
all'articolo 65 *ter*, paragrafo 1**

(Articolo 68 *ter*, paragrafo 2)".